




IL MERCATO DEL CREDITO ALLE IMPRESE NEL LAZIO


di Riccardo Pioli, Direttore Generale Coopfidi.

Accedere al credito bancario è da sempre una delle maggiori problematiche che da sempre investe il mondo delle imprese di minori dimensioni. La crisi economico-finanziaria prima e quella pandemica poi altro non hanno fatto che massimizzare questo fenomeno.


La scarsa patrimonializzazione, la fragilità organizzativa, un'organizzazione accentrata sul titolare, la scarsa "leggibilità" dei bilanci e dei documenti contabili e le modifiche normative e organizzative del sistema bancario sono solo alcune delle cause che hanno determinato tale difficoltà.

Alcuni dati numerici (su fonte Banca d'Italia) possono però aiutare a comprendere meglio il fenomeno. I grafici seguenti mostrano come il cd. "credit crunch" colpisca le imprese di minori dimensioni da quasi un decennio. In particolare il Lazio, nel periodo 2011-2018, ha visto una contrazione del 36,1% del credito concesso alle imprese con massimo 10 dipendenti, contro una media nazionale del 32,2%.





La crisi pandemica sembrerebbe aver invertito il trend negativo: dal 2020, grazie alla massiccia iniezione di garanzie pubbliche immesse sul mercato, il credito alle imprese ha una forte impennata, determinata sia dalla necessità di liquidità immediata da parte delle imprese che da una forte attività, da parte delle banche, di rinegoziazione delle linee in essere, ponendole al sicuro attraverso la garanzia pubblica arrivata al 100% (i famosi 25.000 euro). In sostanza le garanzie pubbliche sono state (probabilmente non a torto) anche uno strumento di stabilizzazione del sistema bancario. Lo stato di salute delle piccole imprese non può nemmeno essere letto attraverso una diminuzione delle sofferenze bancarie: tale diminuzione è effetto delle moratorie “ex lege” (previste dal Decreto Liquidità) che hanno di fatto “congelato” il credito problematico.



Fonte: segnalazioni di vigilanza.

(1) Imprese piccole: società in accomandita semplice e in nome collettivo, società semplici, società di fatto e imprese individuali con meno di 20 addetti. – (2) Include i settori primario, estrattivo ed energetico.



CREDITO, PICCOLE IMPRESE, CONFIDI E USURA

Il tema del credito rimane, insomma, sicuramente centrale nella vita delle imprese. Ciò ha portato queste ultime, negli anni '50, a mettersi insieme e a costituire le "Cooperative Artigiane di Garanzia" e i "ConSORZI di Garanzia Collettiva Fidi" che, basate sul principio della mutualità, avevano lo scopo di facilitare l'accesso al credito dei soci attraverso la prestazione di garanzie monetarie a favore delle banche attraverso Fondi (conferiti dai soci) e depositati presso le banche stesse. Il meccanismo di funzionamento era basato sul cd. "moltiplicatore" (era possibile garantire importi pari fino a 20/30 volte quanto depositato su conti correnti).

I Confidi hanno operato per anni sulla base di legislazioni Regionali, mancando una normativa specifica.

È nel 1996 che il fenomeno dell'usura emerge all'attenzione dell'opinione pubblica a causa di diversi suicidi di imprenditori sottoposti a fenomeni di criminalità. Il Parlamento, a camere ormai sciolte, approva in quell'anno la L.108/96 che, con l'obiettivo dichiarato di contrastare il fenomeno dell'usura modifica sia l'art. 644 del c.p.p. che l'articolo 1815 del codice civile e, per la prima volta, individua il cd. "tasso soglia usura".

La prima legge nazionale che si interessa di Confidi a livello nazionale è proprio la L.108/96, la quale individua gli stessi (insieme ad Associazioni e Fondazioni) come soggetti gestori dei Fondi di Garanzia messi a loro disposizione dallo Stato per **prevenire** il fenomeno usuraio.

Insomma, con la legge 108/96 i Confidi sono individuati dal legislatore come un presidio nella lotta all'usura.

L'art. 15 della L.108/96 stabilisce inoltre che il 70% delle risorse annualmente stanziare dal Ministero del Tesoro (ora MEF) siano assegnate ai Confidi ai fini della concessione di garanzie fino all'80% del finanziamento erogato dalle banche.

I parametri attraverso i quali il MEF assegna i fondi sono cinque:

1. % finanziamenti deliberati;
2. % finanziamenti erogati;
3. Efficienza dall'inizio dell'operatività del Fondo;
4. Rischio usura su base provinciale;
5. Operatività del Confidi.

I Confidi sono costantemente monitorati sull'utilizzo del Fondo.

Dal 2017 il MEF ha erogato contributi ex art. 15 L.108/96 ai Confidi "romani" per oltre 2,7 milioni di euro, secondo la seguente ripartizione:



LE IMPORTANTI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA L.178 DEL 30/12/2020

Su spinta forte di Associazioni e sistema dei Confidi, in considerazione anche degli scenari attesi al termine del cd. “Temporary Framework”, la legge di bilancio 2021 ha previsto importanti modifiche alla L. 108/96.

Vengono infatti introdotte le seguenti novità:

- 1) possibilità anche per i Confidi ex art.112 TUB di erogare direttamente finanziamenti fino a 40.000 euro a favore delle imprese a rischio di usura;
- 2) definizione oggettiva di impresa a “elevato rischio finanziario”, per tale indicando quelle che hanno una Probabilità di default non inferiore al 5,2% attestato da una banca, una ECAI o un sistema di rating interno del Confidi;
- 3) superamento del meccanismo della “doppia presentazione” qualora la convenzione banca-confidi faccia riferimento al concetto cui al punto 2);
- 4) ampliamento dell’operatività del fondo anche alle operazioni di liquidità;
- 5) previsione degli Operatori di microcredito ex art. 111 TUB come soggetti legittimati a erogare finanziamenti garantiti dai Confidi.

Tali importanti novità normative potranno, a parere di chi scrive, raggiungere il successo a determinate condizioni:

1. Sensibilizzare gli operatori delle Banche (e dei Confidi) sulla delicatezza del tema dell’illegalità finanziaria;
2. Valorizzare le convenzioni tra Banche e Confidi. Rilevante in questo senso il Protocollo firmato nel Novembre 2021 tra ABI e Ministero dell’Interno.